



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2025, n. 44, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la legge 26 settembre 2025, n. 142, concernente le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2025, ai sensi della quale è stata disposta l’integrazione dello stanziamento del capitolo 1673, pg. 5, per un importo complessivo pari a € 17.530.217;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO l’articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa ai processi di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i decreti ministeriali adottati in data 14 ottobre 2022, con i quali è stata disposta la statizzazione delle Istituzioni non statali, ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO il decreto ministeriale 27 dicembre 2023, n. 1660, con il quale ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata disposta la istituzione del Conservatorio di musica "B. Maderna – G. Lettimi", mediante la fusione del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena e del Conservatorio "G. Lettimi" di Rimini, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui, anche alla luce di quanto previsto dal comma 265, il Ministero dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le Istituzioni statali AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;

VISTO l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- comma 282, secondo cui, al fine di consentire anche alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le Istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti;
- comma 283, in base al quale, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 232/2016, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; il predetto incremento è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016;

VISTI l'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, e il d.m. 4 agosto 2021, n. 1016, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle predette risorse;

VISTO l'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi dei quali è stato



Il Ministro dell'università e della ricerca

stanziato a decorrere dal 2022 l'importo di 2 milioni di euro a sostegno delle spese sostenute per gli organi delle Istituzioni AFAM;

VISTO l'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato stanziato a decorrere dal 2023, l'importo di 1.000.000 di euro al fine di consentire alle Istituzioni AFAM *“di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva”*;

VISTO l'articolo 5-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che:

- (comma 1) *“il Fondo per il funzionamento ordinario delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023”*;
- (comma 3) *“nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziato per l'anno 2023, [...] a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;

VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 1801, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse del fondo per il funzionamento didattico e amministrativo delle Istituzioni AFAM per l'anno 2024;

VISTO il decreto ministeriale 27 dicembre 2024, n. 1935, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle ulteriori risorse del fondo per il funzionamento didattico e amministrativo delle Istituzioni AFAM per l'anno 2024 destinate a sostenere gli oneri di funzionamento delle Istituzioni, con riferimento prioritariamente ai costi, ivi comprese le borse di studio, dei corsi di dottorato accreditati presso le stesse a decorrere dall'a.a. 2024/2025;

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 2025, n. 478, con il quale l'importo pari a € 15.000.000 a valere sul capitolo 1673/5 relativo all'esercizio 2025 sono state destinate a sostenere gli oneri di funzionamento delle Istituzioni, con riferimento ai costi, in particolare delle borse di studio, dei corsi di dottorato accreditati presso le stesse per l'a.a. 2025/2026;

VISTO il restante stanziamento sul capitolo 1673, piano gestionale 5, *“Assegnazioni per il*



Il Ministro dell'università e della ricerca

funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2025, pari ad € 45.621.205;

D E C R E T A

Art. 1

(Risorse disponibili)

1. Lo stanziamento di competenza di € 45.621.205 del capitolo 1673, piano gestionale 5, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2025, è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali di cui alla legge 508/1999 secondo quanto indicato ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2

(Conservatori di musica e Politecnico delle arti di Bergamo)

1. L'importo di euro € 9.400.000 è ripartito tra i Conservatori di musica e il Politecnico delle arti di Bergamo in misura proporzionale alle variabili riportate in tabella 1 e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	25%
Studenti iscritti totali • Studenti iscritti ai corsi accademici = peso 1 • Studenti iscritti ai corsi pre accademici = peso 0,3	40%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2022-2023) secondo i seguenti parametri: • Fino a € 100.000 = 25 punti • Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti • Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti	10%
Numero studenti stranieri "pesati"(*)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € 99.977 è ripartito per le finalità di cui alle premesse tra le seguenti Istituzioni:
 - i. € 61.730 a favore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste per la ratifica ed



Il Ministro dell'università e della ricerca

esecuzione degli accordi Italia Serbia in materia di cooperazione culturale di cui alla legge 14 novembre 2012, n. 212, articolo 3, comma 1:

- ii. € 38.247 a favore del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma per l’accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della repubblica di Panama di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 99.

Art. 3

(Accademie di belle arti)

1. L’importo di euro € **3.075.000** è ripartito tra le Accademie di belle arti in misura proporzionale alle variabili riportate in tabella 2 e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	25%
Studenti iscritti totali	40%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2022-2023) secondo i seguenti parametri: - Fino a € 100.000 = 25 punti - Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti - Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti	10%
Numero studenti stranieri “pesati”(*)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

Art. 4

(Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica)

1. L’importo di € **1.585.000** è ripartito tra l’Accademia nazionale di danza e l’Accademia nazionale di arte drammatica, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	40%
Personale non di ruolo	25%
Numero studenti stranieri “pesati” (*)	10%
Numero studenti iscritti	25%

(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'importo di € **481.135** è attribuito ai sensi della legge. n. 232/2016 a favore dell'Accademia Nazionale di arte drammatica.

Art. 5

(Istituti superiori per le industrie artistiche)

1. L'importo di € **3.195.000** è ripartito tra gli Istituti superiori per le industrie artistiche, con l'esclusione dell'ISIA di Pescara, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	40%
Personale non di ruolo	25%
Numero studenti stranieri "pesati" (*)	10%
Numero studenti iscritti	25%

(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € **500.000** è attribuito a favore dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 6

(Servizi e iniziative in favore degli studenti)

1. L'importo di € **4.500.000**, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità o con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 282, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. Il predetto importo è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto in proporzione al numero degli studenti iscritti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.
2. L'importo di € **10.000.000**, in attuazione dell'articolo 1, comma 283, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. L'importo di **€ 8.000.000**, in attuazione dell'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dal d.m. 4 agosto 2021, n. 1016.

Art. 7

(Incremento compensi organi)

1. L'importo di **€ 3.467.403** è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali a copertura del costo, per l'anno 2025, relativo all'incremento dei compensi degli organi delle medesime Istituzioni determinati con decreto MUR-MEF 5 febbraio 2024, n. 295, ai sensi dell'articolo 1, comma 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dell'articolo 5-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 8

(Ulteriori interventi)

1. L'importo di **€ 1.317.690** è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) **€ 893.000**, per il sostegno alle attività di didattica e di ricerca, alle manifestazioni e iniziative, eventualmente anche di produzione artistica, di particolare rilevanza nazionale e internazionale, incluse le attività delle orchestre nazionali dei conservatori, suddivisi nel seguente modo:
 - i. **€ 800.000** per iniziative proposte delle Istituzioni, corredate da adeguato piano finanziario, entro i termini indicati dalla competente Direzione generale;
 - ii. **€ 93.000** a sostegno dell'evento "AFAM futura" "What a wonderful world", sulla base dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Conservatorio di Padova;
 - b) **€ 424.690**, a salvaguardia di situazioni di particolare criticità con l'obiettivo, prioritariamente, di contenere le variazioni delle assegnazioni spettanti a ciascuna Istituzione rispetto all'anno 2024, al netto di quelle riferite agli articoli 6, 7 e di cui alla lettera a) del presente articolo, entro l'intervallo compreso tra il +3% e il +30%.
2. Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sugli interventi di cui agli articoli 6, 7 e al comma 1 del presente articolo, anche relativamente ad annualità precedenti, sono attribuite alle Istituzioni proporzionalmente a quanto assegnato ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini